



Prefettura di Lecce

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Prot. 20180003970 del 12-07-2018

Uff. carico COMMISSIONE

A

Cat



Class

Lecce, data protocollo

- Prefetto Dott.ssa Maddalena DE LUCA
- Viceprefetto Dott.ssa Daniela LUPO
- Funzionario Economico Finanziario
Dott. Massimo SANTORO


Componenti Commissione Straordinaria
del Comune di

SOGLIANO CAVOUR

OGGETTO: D.P.R. 29 giugno 2018 recante lo scioglimento del consiglio comunale di **Sogliano Cavour (LE)**, a norma dell'art.143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Per l'esecuzione e con preghiera di assicurazione, si trasmette copia del D.P.R. in data 29 giugno 2018, con il quale il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour ed alla nomina delle SS.LL. quali componenti della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune stesso.

IL PREFETTO
(Palomba)





CORTE DEI CONTI



3 8825681-04/07/2018-SCCLA-MIDPREV-I

Il Presidente della Repubblica

Considerato che nel comune di Sogliano Cavour (Lecce) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;

DECRETA :

Art. 1

Il consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce) è sciolto.

Art. 2

La gestione del comune di Sogliano Cavour (Lecce) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

- dr.ssa Maddalena De Luca - prefetto
- dr.ssa Daniela Lupo - viceprefetto
- dr. Massimo Santoro - funzionario economico finanziario.

Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a **ROMA Add 29 GIU 2018**

per copia conforme

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Interno
 Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
 Addi. 9/6/2018
 Reg. n. 1580
 IL CONSIGLIERE
 (Dott. Andrea Zachna)



RELAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel comune di Sogliano Cavour (Lecce), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di un'operazione di polizia giudiziaria denominata "Contatto", condotta dal comando provinciale dei Carabinieri di Lecce e coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce il 9 agosto 2017 ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 59 soggetti, ritenuti a vario titolo affiliati ad una locale consorteria criminale ed imputati di reati diversi quali associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere, associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, detenzione abusiva di armi, ricettazione ed altri reati. Tra i destinatari della menzionata ordinanza, figurano anche un consigliere comunale, attualmente sospeso ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, già vice sindaco ed assessore, dimessosi da tali cariche nel mese di giugno 2017, per il quale è stata successivamente formulata richiesta di rinvio a giudizio in quanto imputato dei reati di cui agli artt. 81, 110, 319, 416 bis c.p. e art. 7 D. L. n. 203/1991 ed un dipendente comunale, anch'egli destinatario della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 110, 319, 326, 416 bis, 648 c.p. e art. 7 D. L. n. 203/1991.

Sulla scorta delle risultanze della citata operazione giudiziaria, il prefetto di Lecce, con decreto del 5 ottobre 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Lecce, sentito nella seduta del 28 marzo 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori, i dipendenti dell'ente e le cosche territorialmente egemoni, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti controindicati, per l'esistenza di una rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori e dipendenti ad esponenti delle consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Il comune di Sogliano Cavour si colloca in un'area geografica caratterizzata dalla storica presenza dell'organizzazione criminale denominata sacra corona unita, come riportato anche nella relazione della commissione parlamentare antimafia del 7 febbraio 2018 la quale, nel porre l'attenzione sui ripetuti episodi di coinvolgimento di amministratori locali in indagini di mafia ha evidenziato, con particolare riferimento all'ente in questione, la capacità del gruppo criminale dominante di condizionare la vita politica del comune e persino di "penetrare" le forze di polizia locale acquisendo rilevanti informazioni sulle indagini in corso.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa atteso che l'attuale sindaco è al secondo mandato consecutivo e che 10 componenti dell'attuale compagine politica hanno fatto parte anche della consiliatura eletta nel 2011. Lo stesso consigliere, già vice sindaco ed assessore, destinatario come sopra evidenziato dell'ordinanza cautelare, ha ricoperto nel corso del precedente mandato la carica di assessore con delega alle politiche sociali, personale, attività produttive, affari generali e tributi.

La relazione del prefetto si sofferma sulla figura di quest'ultimo amministratore per il quale, come sopra evidenziato, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio in quanto imputato del reato di associazione di tipo mafioso per avere collaborato, nel corso della precedente consiliatura, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa, pur non facendone parte, fornendo un contributo significativo, consistente nella corresponsione di somme di denaro per il sostentamento dei capi detenuti, nel procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour ed impegnandosi infine affinché contributi economici - invero previsti per cittadini non abbienti - fossero assegnati ad affiliati dell'associazione con priorità rispetto ad altri.

Lo stesso amministratore è altresì imputato dei reati di cui agli artt. 81 e 319 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 7 D. L. n. 203/1991 per aver ricevuto da esponenti della locale organizzazione criminale "utilità consistenti nella protezione assicuratagli a fronte di atti lesivi della sua integrità o della integrità del suo patrimonio e sostegno anche politico da parte dei componenti dell'associazione, per compiere atti contrari al proprio ufficio di assessore".

Controindicazioni sono state poste in rilievo anche per quanto riguarda la struttura burocratica in relazione alla quale sono emersi rapporti di frequentazione di taluni dipendenti con soggetti pluripregiudicati in organico al locale clan malavitoso. Come sopra evidenziato, nei confronti di un dipendente comunale è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 416-bis c.p. per aver collaborato, pur non

per copia conforme

facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa fornendo un contributo significativo consistito nell'agevolare la locale cosca nelle attività estorsive riferendo altresì, in violazione dei doveri d'ufficio, notizie che dovevano rimanere segrete.

Elementi che attestano il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale sono emersi altresì dall'analisi dei contributi e sussidi socio assistenziali la cui gestione è stata effettuata in spregio dei principi di legalità e trasparenza. La relazione della commissione d'indagine pone al riguardo in rilievo che - sebbene l'amministrazione comunale nel 2016 abbia adottato un apposito regolamento che espressamente prevede il carattere di eccezionalità delle erogazioni socio assistenziali e l'assegnazione *una tantum* delle stesse - nel corso dello stesso anno, in linea di continuità con la prassi censurata nella menzionata ordinanza cautelare, sono state deliberate ripetute erogazioni, in taluni casi per ingenti somme in favore dei medesimi soggetti, alcuni dei quali organici alla locale consorteria criminale ed altri legati a componenti della stessa da rapporti di parentela o di frequentazione.

In tale contesto assume significativo rilievo la denuncia presentata presso la locale procura della Repubblica nei confronti di un amministratore locale dalla quale emergono indubbe condotte di rilevanza penale oltre ad indebite ingerenze dei vertici politici nell'attività gestionale di competenza dell'apparato burocratico.

Elementi concreti che rivelano una gestione amministrativa non improntata ai principi di legalità sono evidenziati anche in relazione alla gestione del servizio civico per il quale è prevista la corresponsione di un contributo socio assistenziale in favore di soggetti che svolgono servizi di pulizia o vigilanza. È stato rilevato che l'ente non ha adottato il regolamento che fissa i criteri e le modalità di selezione del personale da adibire a tale servizio e che nella graduatoria di assegnazione figurano soggetti gravati da pregiudizi di polizia o aventi rapporti di parentela con esponenti del locale clan criminale, nonché indagati nell'ambito dell'operazione "Contatto", già beneficiari di contributi di analoga natura.

Ulteriore vicenda, che attesta la mancanza di qualsiasi forma di vigilanza e controllo da parte dell'ente, è quella concernente la gestione degli immobili di proprietà comunale ed in particolare dei c.d. minialloggi per i quali l'ente non ha adottato un regolamento che stabilisca, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, i criteri e le modalità per la loro assegnazione.

Gli immobili in questione, sebbene sulla base di diverse delibere della giunta comunale sono stati assegnati in uso gratuito ed in via temporanea, con la previsione di una data di scadenza, sono di fatto rimasti *sine die* nella disponibilità degli assegnatari. Tra i beneficiari degli alloggi figurano, anche in questo caso, soggetti riconducibili ad ambienti controindicati, indagati nell'ambito della menzionata operazione giudiziaria.

Elementi univoci che evidenziano uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento sono emersi dall'analisi delle dichiarazioni DIA/SCIA, delle attività commerciali istruite dall'ufficio attività produttive. È stato riscontrato che alcune attività sono svolte da soggetti privi dei requisiti prescritti dalla normativa di settore, gravati da pregiudizi di polizia o riconducibili per frequentazioni o rapporti parentali ad esponenti della locale consorteria. Peraltro, in relazione alle citate dichiarazioni DIA/SCIA rileva la circostanza che l'ente non ha posto in essere alcuna attività di controllo e che nell'organico dell'ufficio a cui è affidata la funzione di vigilanza è presente il menzionato dipendente, imputato del reato di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p..

Ulteriori aspetti che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita nel mancato rispetto del principio di legalità sono emersi dall'analisi dei provvedimenti di concessione dei beni comunali. In tale ambito è significativa la circostanza che dal mese di marzo 2017, la gestione di un chiosco bar posto all'interno della villa comunale è stata subappaltata dal concessionario del bene al locale capo consorteria che ha gestito tale attività - senza che sia stato disposto alcun controllo o vigilanza da parte del comune - fino al momento in cui nei confronti dello stesso è stata eseguita la menzionata ordinanza di custodia cautelare.

È evidente come l'utilizzo di beni comunali, peraltro posizionati in zone ben visibili e particolarmente centrali del territorio, in violazione dei principi della legalità e con benefici diretti o indiretti per le locali consorterie, assume un valore altamente simbolico in quella realtà territoriale, traducendosi, inevitabilmente, in una consacrazione ufficiale del metodo mafioso al cospetto della collettività.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma,

12.7.2018

IL MINISTRO



Copia conforme



Prefettura di Lecce

Prot.n. 36 /NC/OPS

Lecce, 12 APR 2018

ALL'ON. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Sogliano Cavour - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione

PREMESSA

Con prefettizia in data 28.9.2017, questo Ufficio chiedeva delega dei poteri di accesso e accertamento di cui all'art. 1, co. 4, del D.L. 6.9.1982, n. 629, convertito con modifiche, dalla Legge 12.10.1982, n. 726, nei confronti dell'amministrazione Comunale di Sogliano Cavour.

Con Decreto Ministeriale in data 29.9.2017 sono stati delegati allo Scrivente detti poteri e, per l'effetto, è stato disposto, con successivo decreto prefettizio del 5.10.2017¹, l'accesso presso il Comune di Sogliano Cavour, al fine di esperire approfonditi accertamenti sull'attività svolta dall'Ente e verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per l'esecuzione di tali accertamenti è stata nominata, con il decreto prefettizio citato, una Commissione di Indagine composta

MISSIS

Per le connesse attività di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attività del Comune di Sogliano Cavour, è stato contestualmente nominato un Gruppo di Supporto composto

1 All.1



copiata conforme



Prefettura di Lecce

ORISSIS

La Commissione d'Indagine ha terminato definitivamente l'attività rassegnando le proprie conclusioni con relazione depositata in Prefettura il 23 febbraio 2018².

Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma 3 TUEL, è stato sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta³. Il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Lecce, benché regolarmente convocati, hanno comunicato di non poter presenziare.

1. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOGLIANO CAVOUR

L'Amministrazione di Sogliano Cavour, comune della provincia di Lecce che conta circa 4.000 abitanti, è stata rinnovata nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016.

La compagine vincente, denominata " ORISSIS ", lista civica di Centrosinistra, si è aggiudicata la vittoria con il 55,14 % dei voti espressi, ottenendo otto seggi e portando alla carica di Sindaco il ORISSIS , che aveva già rivestito la medesima carica nella precedente compagine amministrativa, dal 2011 al 2016.

Con la vittoria della lista capeggiata dal candidato Sindaco ORISSIS il candidato più suffragato è risultato ORISSIS , con n. ORISSIS , nominato poi Vicesindaco ed Assessore con delega all'Urbanistica, Tributi, Grecia Salentina, GAL Isola Salento, Gestione RR.SS.UU..

A seguito delle vicende giudiziarie che lo vedono tuttora coinvolto (come si preciserà in seguito), il ORISSIS ha rassegnato le proprie dimissioni in data 12.6.2017 ed è stato sostituito, a decorrere dal 22.6.2017, dal Consigliere ORISSIS , che ha assunto la carica di Vicesindaco ed Assessore con delega al Bilancio, Tributi, Personale e Polizia Municipale. Giova aggiungere che già nel quinquennio 2011-2016 il

² All. 2 con relativi documenti

³ Verbale Allegato 3



[Firma]
per copia conforme



Prefettura di Lecce

predetto aveva ricoperto la carica di consigliere e di Assessore alle Politiche sociali, al Personale, alle Attività produttive, Affari Generali, Tributi, per l'intero mandato.

La compagine amministrativa, composta dal Sindaco, da n.8 consiglieri di maggioranza e da n.4 consiglieri di minoranza, risulta attualmente così composta:

OMISSIS

2. CONTESTO TERRITORIALE DELLA LOCALE CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO E PRESENZA NEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR.

Nell'ambito del territorio di questa provincia è stata storicamente accertata, in quanto acclarata giudizialmente, l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata "sacra corona unita (SCU)".





Prefettura di Lecce

La "sacra corona unita" ha subito nel tempo una progressiva trasformazione, passando da un'originaria struttura piramidale - come era almeno nelle aspirazioni originarie dei suoi fondatori e come per qualche tempo si è mantenuta - ad una successiva rigida suddivisione in gruppi, fino all'attuale strategia "tesa all'inabissamento delle tradizionali attività criminali e all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa", con una continua ricerca del consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati (Cfr. pag. 97 Relazione Conclusiva della Commissione Antimafia del 7.2.2018 - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).

Il mutamento delle caratteristiche della criminalità organizzata salentina deriva dalla perfetta integrazione tra i capi storici dei vecchi gruppi criminali e gli esponenti delle nuove generazioni delle famiglie mafiose tradizionali, assurti, *medio tempore*, ai vertici del clan.

Di talchè "l'azione delle organizzazioni mafiose appare articolata tra i vecchi e tradizionali ambiti criminali e nuovi spazi di intervento non più limitati ai contesti sociali che in qualche modo già condividevano e fiancheggiavano la metodologia dell'intimidazione, avendo ottenuto un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della società civile le più disparate" (Cfr. pag. 97 Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia cit. - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).

Tali gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non abbandonandole - rivolgendo l'attenzione ad attività quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata libertà degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi, come quello legato al mondo del calcio.

In tale prospettiva, si collocano anche la ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione.

Sul punto, la Direzione Nazionale Antimafia, nella Relazione annuale del febbraio 2016, ha sottolineato: "Con riguardo ai rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce è, attualmente, quella dell'attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche



Copia conforme



Prefettura di Lecce

e con i rappresentanti del mondo politico, all'evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale - e quindi il consenso che ne deriva - e trovare una via di inserimento nell'ambito delle attività imprenditoriali connesse a quelle della Pubblica Amministrazione...." (Cfr. pag. 105 Relazione annuale Febbraio 2016, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - stralcio all. n. 5 della Relazione della Commissione di accesso).

Sul tema delle infiltrazioni nell'apparato della pubblica amministrazione è tornata anche la Commissione Parlamentare Antimafia, che, nella citata Relazione approvata alla seduta del 7 febbraio 2018, nel porre l'attenzione sul ripetersi di episodi di coinvolgimento di amministratori locali in indagini di mafia, ha evidenziato, tra le altre, proprio la situazione di **Sogliano Cavour**, laddove le indagini "hanno attestato la **capacità del gruppo criminale dominante nella zona di ORUSSIS e dintorni di condizionare la vita politica di quel comune e persino di penetrare le forze di polizia** (ndr municipale) **acquisendo rilevanti informazioni sulle indagini in corso**". (Cfr. pag. 100 Relazione Conclusiva della Commissione Antimafia cit. - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).

Il cennato Organo parlamentare fa riferimento, in particolare, alla frangia criminale facente capo al clan dei fratelli **ORUSSIS**, rappresentata sul territorio da **ORUSSIS** e **ORUSSIS**, operativa in particolare sulla piazza del Comuni di Sogliano Cavour, Cutrofiano e dei Comuni contermini.

Proprio a carico di esponenti di tale organizzazione criminale l'Autorità Giudiziaria ha emesso, in data 9 agosto 2017, ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 R.O.C.C. GIP Tribunale di Lecce (all. n. 3 della Relazione della Commissione di accesso, già trasmessa con prefettizia del 28.9.2017), che ha portato all'adozione di misure restrittive nei confronti di cinquantanove soggetti imputati di reati diversi, quali associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere, associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, detenzione abusiva di armi, ricettazione, rapina, usura e corruzione, ritenuti affiliati a vario titolo al clan **ORUSSIS**.

In particolare, il GIP del Tribunale di Lecce conferma l'esistenza, sul territorio di Sogliano, di una **autonoma associazione**, finalizzata alla commissione di più delitti, promossa e coordinata da **ORUSSIS** e **ORUSSIS**, i quali, nell'ambito dell'autonomia operativa riconosciuta, in particolare al primo, dai vertici



[Handwritten signature] conforme



Prefettura di Lecce

dell'associazione di stampo mafioso sul territorio di cui ~~avvisi~~ *avvisi* previo placet degli stessi, organizzavano attività delittuose finalizzate a reperire il denaro destinato sia al sostentamento dell'associazione stessa, sia al reinvestimento nell'attività di traffico di sostanze stupefacenti cui la stessa associazione è dedita (Cfr. pag. 49 O.C.C. cit.).

Nell'indagine giudiziaria vi è anche *avvisi*, oggi agli arresti domiciliari ed al momento dell'esecuzione del provvedimento restrittivo, **consigliere del Comune di Sogliano Cavour, già *avvisi*** dello stesso Comune, accusato del delitto di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416 bis c.p. per il quale è stata accertata, con provvedimento prefettizio del 11.9.2017, la causa di sospensione di diritto dalle cariche, ex art. 11, co.2 del D.Lgs. 235/2012.

3. EVIDENZE GIUDIZIARIE RELATIVE AL COINVOLGIMENTO DI AMMINISTRATORI LOCALI DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Quanto innanzi descritto, con particolare riguardo all'operatività nella zona di Sogliano Cavour di una frangia criminale collegata alla "SCU" ed al coinvolgimento nelle vicende illecite testè descritte di amministratori locali del comune di Sogliano Cavour, risultano dall'indagine giudiziaria, denominata "Contatto", condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito della quale è stata adottata, il 9.8.2017, dal GIP presso il Tribunale di Lecce ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 R.O.C.C. - 1639/14 R.G.N.R., e, in data 18.12.2017, è stato depositato dal PM avviso di conclusione delle indagini (all.n. 7 della Relazione della Commissione di accesso) per le medesime fattispecie di reato, ivi compreso l'ex amministratore in questione.

Come richiamato, tra le persone attinte dal provvedimento giudiziario restrittivo, figura anche *avvisi*, il cui ruolo nell'ambito della compagine politica di Sogliano Cavour è stato già ricordato, segnatamente accusato del delitto di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416 bis c.p. per aver il predetto, "collaborato, nella sua qualità di assessore al Comune di Sogliano Cavour [ruolo ricoperto nella precedente giunta], pur non facendone parte, alla realizzazione del fini dell'associazione mafiosa di cui al capo G) dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito nel versare somme di denaro per il sostentamento dei capi detenuti, ed in particolare di *avvisi*, nel procurare posti di lavoro ad affiliati





Prefettura di Lecce

del gruppo di Sogliano Cavour [...] impegnandosi [...] per la corresponsione di contributi economici (previsti per cittadini non abbienti) in favore di affiliati all'associazione [...], con priorità rispetto ad altri e facendo, a tal fine, indebite pressioni sull'assistente sociale OMISSIS incaricata della redazione della relazione sociale strumentale alla concessione dei contributi [...] (Capo G4) OCC cit. pag. 30 e Capo G4) Avviso Conclusione Indagini fg. 37).

Nel capo di imputazione di cui alla lett. G4), in particolare, si legge che il proprio nella sua qualità di assessore alle politiche sociali, esercitò "indebite pressioni sulla citata assistente sociale nella redazione della relazione strumentale alla concessione dei contributi, al fine di procurare a OMISSIS, madre di OMISSIS e detenuta per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'assunzione presso la " OMISSIS " OMISSIS OMISSIS, onde consentirle di ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione". (Capo G4) OCC cit. - pag. 30 e Capo G4) Avv. Concl. Indagini cit. fg. 37).

Il OMISSIS, è altresì imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 319 c.p. e 7 L. 203/1991, in quanto "riceveva da OMISSIS e OMISSIS e comunque dai capi dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo G), ed in particolare OMISSIS, utilità consistenti nella "protezione" assicurata a fronte di atti lesivi della sua integrità o della integrità del suo patrimonio [...] e sostegno anche politico da parte dei componenti dell'associazione, per compiere atti contrari al proprio ufficio di assessore OMISSIS presso il comune di Sogliano Cavour [...] (Capo G 5) OCC cit. - pag. 30 e Capo G5) Avv. Concl. Ind. cit. - fg. 37).

Gli esiti dell'indagine giudiziaria oggetto d'esame hanno consentito di accertare "come il contesto associativo criminale di cui si è detto si sia nel tempo ramificato sino ad inserirsi nel tessuto sociale e politico del territorio del comune di Sogliano Cavour" (pag. 554 OCC cit.).

Ed invero, nell'indagine sono coinvolti per quanto di interesse nella presente relazione, oltre il OMISSIS, amministratore locale, anche l'Agente di Polizia Municipale di Sogliano Cavour, OMISSIS.

Ancor prima di considerare la posizione dell'OMISSIS, preme esaminare nel dettaglio la posizione del OMISSIS, amministratore locale.

per copia conforme





Prefettura di Lecce

Dal capi di imputazione dell'ordinanza cautelare si rileva l'evidente collaborazione posta in essere dallo stesso per il perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa della "Sacra Corona Unita" tramite i contatti con alcuni capi quali *0115515* e *0115515* e molti affiliati in sede locale.

In particolare, è emerso che lo stesso abbia versato somme di denaro per il sostentamento di *0115515*, detenuto per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., ed abbia procurato posti di lavoro, avvalendosi della sua qualità di Assessore alle *0115515*, ad affiliati del gruppo di Sogliano, tra cui *0115515*, *0115515* e *0115515*.

Al riguardo, è stata accertata la disponibilità di *0115515* a soddisfare le richieste del clan, avendo egli offerto a *0115515*, madre del capo clan *0115515*, l'opportunità di lavoro richiesta, in un primo momento violentemente, dal *0115515* e in un secondo momento con la forza di persuasione costituita dall'essersi fatto il *0115515* accompagnare da *0115515* (referente di spicco del clan *0115515*) per rinnovare la richiesta.

Si evidenziano inoltre, alcuni episodi emersi dalle indagini e posti alla base delle imputazioni a carico del *0115515*, tra i quali, di particolare rilievo, il danneggiamento dell'autovettura di sua proprietà, occorso in data 29.4.2014, e le percosse subite ad opera di *0115515* in data 15.7.2014.

Inoltre, il Tribunale del Riesame di Lecce, nella udienza 19 settembre u.s., ha confermato la permanenza dei presupposti che hanno dato origine alla misura degli arresti domiciliari in capo allo stesso *0115515*.

IL DANNEGGIAMENTO DELL'AUTOVETTURA E LE PERCOSSE

Per quanto attiene al primo episodio, nel corso delle indagini è stata registrata ed acquisita una conversazione ambientale tra *0115515* e *0115515*, durante la quale *0115515* racconta di aver punito *0115515*, "reo di aver danneggiato un'autovettura di proprietà di una persona soggetta alla "protezione" da parte di quelli di *0115515*" (pag. 554 Ordinanza cit.).

0115515



Prefettura di Lecce

Al riguardo, nell'ordinanza di custodia cautelare testualmente si legge: "**chiaro sono i riferimenti al fatto che l'autovettura danneggiata fosse di proprietà di un "intoccabile" in quanto vicino a** *OMISSIS* **" e che la "protezione" del** *OMISSIS* **risulta "legittimata dal rapporto intercorrente con il Clan** *OMISSIS* **", al quale lo stesso consegna consistenti somme di denaro (pag. 562 Ordinanza cit.).**

Con riguardo al secondo episodio, risulta che in data 15.7.2014, il *OMISSIS* *OMISSIS* abbia picchiato nella pubblica via l'assessore *OMISSIS*, verosimilmente **in quanto lo stesso non aveva ancora mantenuto la promessa di procurare un lavoro alla madre** *OMISSIS*, in quel periodo ristretta in regime di arresti domiciliari ed avente comunque un ruolo organico nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Preme rilevare che entrambi gli episodi venivano di fatto negati dal *OMISSIS* alle forze dell'ordine, come si legge nello stesso capo di imputazione G4), da cui si desume che il "**silenzio omertoso**" del *OMISSIS* sulle predette circostanze aveva suscitato la "**soddisfazione**" dell'associazione mafiosa.

LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI AFFILIATI ALL'ASSOCIAZIONE

Ai fini di una valutazione complessiva dell'infiltrazione dell'organizzazione criminale nell'ambito istituzionale, rilevano, peraltro, altre circostanze richiamate, in particolare, nei capi di imputazione G4) e 5), da cui risulta che lo stesso *OMISSIS*, negli anni 2013 e 2014, abbia favorito alcuni soggetti affiliati del gruppo criminale nella corresponsione di contributi economici previsti per i cittadini non abbienti, contributi apparentemente erogati nel rispetto dei presupposti di legge, ma di fatto in totale violazione dei principi di terzietà ed imparzialità della P.A., risultando gli stessi erogati con priorità rispetto ad altri soggetti meritevoli, a mezzo di costanti pressioni **sull'assistente sociale** *OMISSIS* *OMISSIS*, deputata alla redazione della relazione strumentale alla concessione dei contributi.

In proposito, dalle sommarie informazioni rese dall'**assistente sociale** *OMISSIS* *OMISSIS* e dalle altre notizie riferite anche al di fuori del contesto delle verbalizzazioni, risulta che la stessa, data la particolare situazione, aveva comunicato al Sindaco la sua volontà di interfacciarsi esclusivamente con il predetto, "**poiché non gradiva l'intromissione nel suo lavoro dell'assessore** *OMISSIS* *OMISSIS*, al quale rimproverava la

OMISSIS conforme





Prefettura di Lecce

"per aver collaborato, nella sua qualità [...], pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa di cui al capo G) dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito nell'agevolare il "gruppo di Sogliano" nelle attività estorsive poste in essere nell'ambito dell'associazione di appartenenza" e in varie altre attività agevolative, ad esempio "informando ~~0215515~~ dello svolgimento di indagini nei loro confronti - della cui esistenza aveva avuto contezza in considerazione di alcune specifiche richieste di accertamenti [...] a lui indirizzate, nella sua qualità di appartenente alla Polizia Municipale di Sogliano Cavour" (Capo G 9) pagg. 32 Ord. cit. e Capo G9) Avv. Concl. Indagini cit. fg. 39).

A carico dello stesso agente di polizia municipale vi sono anche altre imputazioni che denotano il coinvolgimento con l'associazione mafiosa *de qua* ed una certa confidenzialità con il leader del clan di Sogliano, ~~0215515~~, avendo lo stesso ~~0215515~~ "ricevuto utilità, nella sua qualità [...], per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio" o per aver violato i doveri inerenti le sue funzioni, rivelando notizie che dovevano rimanere segrete..." (Capi G 10) e G 11) Ord. cit. pag. 33 e Capi G10 e G11) Avv. Concl. Indagini cit.).

Invero, particolarmente pregnanti di disvalore sociale oltre che di antigliuridicità, sono le condotte poste in essere dall'agente della polizia municipale in relazione al contributo agevolativo fornito al clan ~~0215515~~ per la realizzazione delle estorsioni e segnatamente per il cosiddetto "cavallo di ritorno", a carico delle vittime dei vari furti di auto avvenuti nel territorio di Sogliano Cavour. Nella ordinanza infatti si riportano alcuni stralci dei verbali di audizione dell'agente, assunto a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria di ~~0215515~~, nei quali traspare *ictu oculi* "la reticenza nel voler specificare le modalità con le quali lo stesso fosse venuto a conoscenza del ritrovamento (in questo caso) della autovettura, FIAT Doblò: inizialmente diceva di essere stato informato del rinvenimento da un amico del ~~0215515~~ (il proprietario del veicolo) di cui non conosceva il nome, successivamente che tale fatto gli era stato riferito direttamente dal ~~0215515~~ che si era presentato nel suo ufficio insieme ad un suo amico, quindi riferiva di aver contattato telefonicamente prima ~~0215515~~ e poi i carabinieri di Lecce, per poi rettificare dicendo che aveva chiamato i carabinieri su richiesta di ~~0215515~~" (pag. 591 ord. GIP cit.).

Glova soggiungere altresì che lo stesso ~~0215515~~ concludeva le sue dichiarazioni sulle cennate questioni "rifiutando di sottoscrivere alcuna verbalizzazione, motivando tale diniego con la volontà di non entrare in contrasto con la cittadinanza dove presta



per copia conforme



Prefettura di Lecce

facilità con cui prometteva favori che non manteneva per poi far ricadere la responsabilità delle sue mancanze su altre persone... . Nella stessa ordinanza, tuttavia, si rileva che a fronte delle sentite e richiamate proteste del funzionario incaricato del servizio in questione, il Sindaco esprimeva fiducia nei confronti dell'Assessore, sminuendo l'entità dell'accaduto.

Infatti, il capo dell'Amministrazione locale "aveva preso le difese dell'assessore. L'assistente sociale riferiva inoltre che a OMISSIS ed alla sua famiglia è riconosciuta una effettiva capacità delinquenziale, supportata da una rete di personaggi che gravitano attorno agli stessi, e che determina una situazione di privilegio per la quale le richieste di contributo fatte dalla OMISSIS o dal figlio OMISSIS vengono prese in maggior considerazione rispetto a quelle fatte da chiunque altro" (ord. GIP pag. 563).

In realtà, nell'ordinanza si rinviene un altro stralcio di intercettazione telefonica significativa dei rapporti del clan con l'intera amministrazione e segnatamente quella tra l'assistente sociale e OMISSIS, fratello di OMISSIS citato, nella quale il primo chiede insistentemente al funzionario l'erogazione dei sussidi in favore della sua famiglia, riferendo esplicitamente di aver parlato della questione anche con il capo dell'amministrazione comunale "perché gli ho spiegato a quello che stiamo un poco precipitati (bisognosi di danaro)...." (pag. 563 ord. GIP).

In relazione a tutto quanto descritto, giova soggiungere, anche sulla scorta di quanto si esporrà in seguito, che il OMISSIS in questione, come cennato riletto al secondo mandato sempre con un rilevante numero di preferenze, si è dimesso dalla carica di vice sindaco ed assessore (le stesse che aveva ricoperto nel primo mandato) nel giugno u.s. poco prima, cioè, della esecuzione dell'operazione giudiziaria denominata "OMISSIS" che lo ha coinvolto gravemente, come rammentato.

LA POSIZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE OMISSIS

Come innanzi rilevato, l'attività di indagine ha inoltre permesso di riscontrare che il gruppo Soglianese aveva instaurato buoni rapporti anche con un vigile urbano del Comune di Sogliano.

In particolare, OMISSIS, agente di Polizia Municipale del Comune di Sogliano Cavour, è imputato, tra l'altro, dei reati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.



[Handwritten signature]
per copia con...



Prefettura di Lecce

servizio" (pag. 591 ord. GIP cit.), dimostrando, ove mai ve ne fosse bisogno, l'esecrabilità di tale atteggiamento vieppiù aggravato dalla funzione di agente della polizia municipale e dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Le richiamate condotte, penalmente rilevanti, commesse dall'agente evidenziano, invero, un profilo inquietante anche in relazione alla rispondenza dell'attività delle ripartizioni amministrative del Comune con il perseguimento dell'interesse pubblico; invero, il Comando della polizia locale dovrebbe avere, come è noto, il principale ruolo nell'affermazione della legalità sul territorio, anche alla luce delle recenti normative che individuano nel cennato Corpo uno dei pilastri della cosiddetta "sicurezza urbana". A quanto detto si aggiunga anche che la facilità con la quale ~~MISSIS~~ ha potuto per anni (almeno per le fattispecie ad oggi accertate) agevolare il *clan* mafioso operante su quel territorio, sembra dimostrare la permeabilità alle infiltrazioni della criminalità dell'Amministrazione comunale, tanto a livello politico che amministrativo.

Tanto premesso, attesa la gravità delle vicende dell'ente, questo Ufficio, ricevuta dal sig. Ministro delega dei poteri di accesso e accertamento di cui all'art. 1, co. 4, del D.L. 6.9.1982, n. 629, ha disposto, con il decreto prefettizio succitato, l'accesso presso il Comune di Sogliano Cavour ed a tal fine ha nominato la Commissione d'Indagine di cui in premessa, la quale ha effettuato un'approfondita analisi dell'organizzazione del funzionamento degli organi comunali dell'Amministrazione di Sogliano Cavour, al fine di acquisire elementi di riscontro sul grado di significatività delle vicende dianzi descritte, anche ai fini dell'adozione di un'eventuale misura dissolutiva ai sensi dell'art. 143 TUEL.

4. LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE - RISULTANZE

Dal punto di vista metodologico la Commissione ha proceduto a svolgere mirati accertamenti sull'attività amministrativa dell'Ente locale, avendo come punto di partenza le evidenze giudiziarie esistenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti tra l'Amministrazione comunale di Sogliano Cavour ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso operante su quel territorio.

Pertanto, sono stati analizzati i settori che, dalla lettura dell'ordinanza del GIP di Lecce, presentavano aspetti interessati da fenomeni di compromissione o interferenza





Prefettura di Lecce

con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotte antigiuridiche.

4.1 COMPAGINE AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTI

I lavori svolti dalla Commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai servizi risultati particolarmente permeabili ad interessi della criminalità organizzata, la cornice criminale e il contesto ove si colloca l'ente locale, segnatamente i rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie e gli eventuali pregiudizi di polizia degli stessi amministratori e funzionari comunali.

In proposito, sono emersi numerosi pregiudizi di polizia a carico dei familiari dell'Assessore alla pubblica istruzione, attività produttive e sport, *OMISSIS*.

In particolare, il padre, *OMISSIS* - *OMISSIS* *OMISSIS* - è soggetto gravato da pregiudizi di polizia per furto, minacce, lesioni, ingiurie, riciclaggio in concorso e associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di auto di provenienza furtiva e parti di esse. Per tali precedenti lo stesso peraltro è stato sottoposto a fermo di P.G. insieme a *OMISSIS*, attualmente indagato nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'operazione "CONTATTO".

Il fratello dell'Assessore *OMISSIS*, *OMISSIS* - *OMISSIS* *OMISSIS* -, risulta anch'egli gravato da pregiudizi di polizia per ricettazione di parti di autovetture e per truffa. Per quanto riguarda, invece, *OMISSIS* - *OMISSIS* - anch'egli fratello dell'Assessore, questi non è gravato da pregiudizi di polizia, ma a suo carico risultano frequentazioni di soggetti censurati tra cui *OMISSIS*, che, come risulta dalle indagini, sarebbe leader del clan di Sogliano Cavour (Cfr. In proposito pagg. 35-38 della Relazione della Commissione d'Accesso al Comune di Sogliano Cavour del 23.2.2018).

Circostanze degne di rilievo sono da evidenziare anche a carico dell'attuale *OMISSIS* il quale avrebbe rilevato, dall'ottobre 2017 e quindi dopo l'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare di cui si è ampiamente detto, dal Sindaco *OMISSIS* e dall'ex vice sindaco *OMISSIS*, attinto da tale provvedimento, un'area di servizio IP con annesso bar sita in *OMISSIS*, bar che viene più volte citato

RR
per copia conforme





Prefettura di Lecce

nel provvedimento giudiziario come luogo di incontro del *BRISIS* con soggetti organici al clan *BRISIS*, quali *BRISIS* e *BRISIS* (Cfr. pag. 35 Relazione della Commissione cit. e pag. 558 Ord. caut. Cit.)

Altro aspetto rilevante che evidenzia di fatto un contesto ambientale compromesso appaiono le dimissioni "a catena" che si sono susseguite nel consiglio comunale di Sogliano Cavour successivamente all'Ordinanza di Custodia cautelare del 5.9.2017 più volte citata.

In particolare, si sottolineano le dimissioni dalla carica pubblica rese dal candidato sindaco nella lista " *BRISIS* ", ex consigliere e capogruppo, *BRISIS*, il quale, in data 13.10.2017, si è dimesso "per contrasti con il Sindaco a seguito di violento alterco verificatosi nel corso del Consiglio Comunale del 7.6.2017 e della asserita aggressione fisica a conclusione dei lavori consiliari", circostanze per le quali lo stesso *BRISIS* ha sporto querela in data 7.9.2017 presso il locale Comando dei Carabinieri (Cfr. pag. 39 Relazione della Commissione cit.).

Nello stesso giorno hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica pubblica anche *BRISIS*, ex consigliere di minoranza, e *BRISIS*, anch'egli ex consigliere di minoranza, entrambi "per contrasti con il Sindaco" a seguito dei fatti accaduti il 7 giugno u.s. (Cfr. pag. 39-40 Relazione della Commissione cit.).

Peraltro, anche nell'ambito degli addetti agli Uffici Comunali sono emersi dati di rilievo.

Invero, oltre alla gravissima posizione processuale di *BRISIS*, di cui si è detto innanzi, agente della polizia municipale di Sogliano Cavour coinvolto nella vicenda giudiziaria *de qua* ed attinto dall'Ordinanza cautelare citata, è degna di nota anche la posizione di *BRISIS*, dipendente comunale collocato a riposo nel novembre 2017, in servizio sino ad allora nel settore Affari Generali, a carico del quale risultano frequentazioni con *BRISIS* detto *BRISIS* pluripregiudicato, e con *BRISIS* detto *BRISIS*, pluricensurato, entrambi organici al clan *BRISIS* (Cfr. pag. 42-43 Relazione della Commissione cit.).

Tali descritte circostanze sembrano denotare, unitamente alla grave situazione giudiziaria, già descritta, a carico dell'ex amministratore *BRISIS*, un clima generalizzato in cui risultano evidenti, per più di un amministratore, rapporti di

per copia conforme





Prefettura di Lecce

parentela, cointeressenze, o frequentazioni con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, con conseguente potenziale assoggettamento del governo locale ad anomale interferenze che ne alterano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità e della trasparenza.

4.2 SETTORE SERVIZI SOCIALI- CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

Il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione trova conferma, altresì, dall'analisi dei procedimenti concernenti l'erogazione di contributi e sussidi socio assistenziali, per i quali sono risultate destinate maggiori risorse a soggetti organici alla consorteria criminale soglianesa o ad essi collegati da rapporti di parentela o di frequentazione.

Non sfugge il collegamento immediato con l'imputazione a carico del ~~ex 1851 S~~, al quale viene contestato, tra gli altri, il reato di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416 bis c.p. per aver il predetto, "collaborato, nella sua qualità di assessore al Comune di Sogliano Cavour, pur non facendone parte, alla realizzazione del fini dell'associazione mafiosa di cui al capo G) dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito [...] nel procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour [...] impegnandosi [...] per la corresponsione di contributi economici (previsti per cittadini non abbienti) in favore di affiliati all'associazione [...], con priorità rispetto ad altri e facendo, a tal fine, indebite pressioni sull'assistente sociale ~~ex 1851 S~~, incaricata della redazione della relazione sociale strumentale alla concessione dei contributi [...]" (Capo G4) OCC cit. pag. 30 e Capo G4) Avviso Conclusione Indagini fg. 37).

Dalla Relazione della Commissione di accesso è emersa, nell'ambito del Settore dei servizi Sociali, in primo luogo l'assenza di un criterio oggettivo e predeterminato per la valutazione delle istanze, di tal che per molti anni la Giunta Comunale ha erogato i contributi socio assistenziali con modalità sostanzialmente arbitrarie.

La cennata metodologia operativa è stata utilizzata dall'amministrazione Comunale di Sogliano Cavour sino al 2016, anno in cui è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la Concessione di contributi e benefici economici e socio assistenziali (con delibera n. 29 del 5.8.2016 - all. n. 12 della Relazione Commissione di



Prefettura di Lecce

accesso).

Con tale atto è stata istituita un'apposita Commissione Tecnica di valutazione per gli Interventi sociali composta dal Sindaco, dall'Assessore ai servizi Sociali, dal Responsabile del Settore Affari Generali e da un assistente sociale, ove presente in organico.

Al riguardo, la Commissione ha evidenziato che, **"anche nella nuova formulazione del Regolamento, il riconoscimento del contributo nell'an e nel quantum rimane in capo alla Giunta Comunale, mediante l'adozione di apposita delibera, mentre l'erogazione avviene con determina del responsabile del settore"** (Cfr. pagg. 45-47 Relazione della Commissione cit.).

E' stato inoltre accertato che, sebbene nel nuovo regolamento sia stato previsto **il carattere di eccezionalità delle erogazioni socio assistenziali e l'assegnazione una tantum durante l'anno**, le stesse sono state erogate con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti **"affiliati all'associazione [...], contributi erogati nel rispetto dei presupposti di legge, ma di fatto in totale violazione dei principi di terzietà ed imparzialità della pubblica amministrazione [...] con priorità rispetto ad altri soggetti meritevoli, a mezzo di indebite pressioni sull'assistente sociale"**, come sostenuto dalla stessa A.G. nell'ordinanza di custodia cautelare e confermato nell'avviso di conclusione delle indagini (Capo G5) OCC pag. 30 e Avviso Concl.Indagini).

In proposito, rileva quanto riferito dall'assistente sociale del Comune di Sogliano Cavour **OMISSIS**, la quale, in sede di audizione personale innanzi alla Commissione, con riferimento alle modalità di concessione delle somme erogate a titolo di contributi socio assistenziali, ha dichiarato: **<<Con l'adozione del nuovo regolamento è stata modificata la forma ma non la sostanza in ordine alla mancanza di criteri oggettivi e predeterminati [...] le valutazioni della sottoscritta sono limitate al disagio socio-economico>>** (Cfr. pag. 58 Relazione della Commissione cit. - all. n. 22 della Relazione medesima).

Sull'argomento, si precisa che, a conclusione dell'audizione, la **OMISSIS** ha esibito spontaneamente una denuncia querela alla Procura della Repubblica di Lecce, allegata alla Relazione della Commissione di Accesso (all. 23 della Relazione), sporta nei confronti del **OMISSIS**, nella quale la stessa ha dichiarato, tra l'altro, di aver subito minacce da quest'ultimo, per essersi rifiutata di **"avviare i progetti di**



per copia conforme



Prefettura di Lecce

servizio civico agevolando alcuni cittadini, indipendentemente dalla graduatoria" (Cfr. pag. 60 Relazione della Commissione cit.).

Tali circostanze sembrano evidenziare l'ingerenza del potere politico nell'attività amministrativa e gestionale del Comune e costituiscono, per giurisprudenza consolidata, sintomo di debolezza dell'apparato burocratico che può facilitare forme di condizionamento tali da pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi dell'Ente (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4587/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1038/2016).

Il cennato, forte condizionamento ha verosimilmente agevolato le indebite pressioni subite dalla stessa assistente sociale, così come riportate anche nell'Ordinanza GIP citata.

Al riguardo, giova richiamare il tenore di una conversazione privata tra la *ORISSIS* ed un amico di famiglia, identificato come *ORISSIS*, nella quale la stessa rappresenta "la particolare situazione di disagio in cui svolge il proprio lavoro

ORISSIS

In relazione a questo Settore amministrativo, inoltre, la Commissione, al cui lavoro si rinvia integralmente sul punto, ha proceduto ad una precisa elencazione dei beneficiari che dimostra una chiara attenzione e dedizione della Amministrazione locale nei confronti degli esponenti malavitosi del territorio (Cfr. pagg. 49-55 Relaz. Comm.).

Dagli accertamenti è, infatti, emerso che alcuni dei beneficiari risultano essere organici al clan soglianese - tra gli altri, *ORISSIS*, indagato nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. *ORISSIS* elenco ind.), *ORISSIS*, indagata nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. *ORISSIS* elenco ind.), *ORISSIS*, indagato nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. *ORISSIS* elenco

ORISSIS
per copia conforme





Prefettura di Lecce

ind.) - **altri** invece sono legati ad essi da **rapporti di parentela o di frequentazione** - tra gli altri, *omissis*, fratello dell'indagato *omissis* e convivente di *omissis* e *omissis*, fratello del boss *omissis* e figlio dell'indagata *omissis*.

La Commissione di accesso ha verificato quindi che **ai soggetti indagati o in qualche modo legati ad essi**, sono stati **erogati**, nell'arco temporale 2011-2017, contributi per un importo complessivo pari al **67% delle risorse disponibili** (Cfr. pag. 55 Relazione della Commissione cit.).

Da una lettura attenta dei dati forniti, si rileva altresì che ad alcuni di essi sono state corrisposte somme ingenti, come per esempio a *omissis*, fratello dell'indagato *omissis* e convivente di *omissis*, al quale risultano erogati € 19.278,00, *omissis*, come detto fratello del boss *omissis* e figlio dell'indagata *omissis*, a cui risultano versati € 2.503,00 e *omissis* in relazione di affinità con *omissis* e *omissis*, a cui sono stati riconosciuti € 4.680,00, a fronte di erogazioni a favore di altri soggetti nella maggior parte dei casi che non superano il migliaio di euro (Cfr. pagg. 49-55 Relazione della Commissione cit.).

Peraltro elementi concreti di una **gestione amministrativa non aderente al principio di legalità** sono emersi anche in tema di **concessione del "servizio civico comunale"**, in relazione al quale è stato rilevato che al primo posto della relativa graduatoria vi è *omissis*, già beneficiaria dei contributi assistenziali di cui innanzi, gravata da pregiudizi di polizia e legata da rapporti di parentela con soggetti organici al clan mafioso locale, ed al quarto posto, *omissis*, madre del capo clan *omissis* e anch'ella beneficiaria anche di contributi assistenziali.

Analoghe illegittimità ed irregolarità, correlate al cennato condizionamento del gruppo criminale egemone sul territorio, sono risultate anche con riguardo all'**assegnazione "in uso gratuito ed in via temporanea"** di alloggi di proprietà comunale, laddove compaiono nuovamente i nominativi già indicati, quali *omissis*, *omissis* e *omissis*, tutti indagati nell'operazione "CONTATTO" o comunque legati a soggetti coinvolti dalla stessa vicenda.

Quanto detto sembra evidenziare che nel Settore in questione **l'ente non abbia posto in essere alcuna preventiva forma di programmazione, erogando**

copiu conforme





Prefettura di Lecce

contributi secondo logiche a dir poco discutibili, in spregio a qualunque criterio di legalità e trasparenza, secondo un "sistema" che consente di aggiudicare benefici socio assistenziali quasi sempre agli stessi soggetti, vicini ad ambienti della criminalità mafiosa locale.

Anche in altri ambiti dell'attività amministrativa, che vengono sottospecificati, sono emerse singole criticità che sembrano dimostrare un diffuso quadro di illegalità che, unitamente ad un generale disordine amministrativo, sono apparsi funzionali al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni ed al consequenziale sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione.

4.3 SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La Commissione di accesso ha analizzato e riscontrato alcune criticità anche in relazione al funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive.


Invero, dall'audizione del Responsabile del Settore Affari Generali e Segreteria, nel quale lo Sportello Unico è incardinato, sig.ra *ORUSSIS*, è emerso che le "pratiche del SUAP" sono istruite dall'istruttore *ORUSSIS*, responsabile del procedimento e che **<<i>controlli sono demandati alla Polizia Municipale>>** (Cfr. pag. 68 Relazione della Commissione cit. - allegato n. 24).

Tali dichiarazioni rilevano senza dubbio, considerato che nell'organico della Polizia Municipale di Sogliano ci sono **due agenti, uno dei quali è *ORUSSIS***, imputato, come innanzi detto, di vari reati tra cui l'art. 416 bis c.p., indicati dettagliatamente nei capi G9, G10 e G11 dell'avviso di conclusione delle indagini, per aver agevolato il

ORUSSIS

Nel settore in esame, inoltre, la Commissione ha segnalato in particolare la

per copia conforme





Prefettura di Lecce

posizione del gestore e socio amministratore del "ODISSIS", **ODISSIS**, che è stato accertato essere genero del pluripregiudicato e noto esponente della locale consorteria criminale **ODISSIS**, attualmente detenuto presso la casa circondariale di **ODISSIS**, il quale è stato ritenuto dall'Autorità Giudiziaria come uno dei capi del clan di **ODISSIS** e di cui **ODISSIS** risulta il locale referente per Sogliano (Cfr. pagg. 67-68 Relazione della Commissione cit.).

4.4. SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Anche in tale Settore la Commissione d'accesso ha evidenziato una gestione amministrativa posta in essere senza alcuna preventiva programmazione, secondo dinamiche non aderenti al principio di legalità.

In particolare, con riferimento al chiosco della villa comunale, paradossalmente denominato "Falcone e Borsellino", è emerso dai riscontri effettuati dai Carabinieri del Comando Stazione di Cutroflano che "dal marzo 2017 la gestione della struttura in parola era stata data dal **ODISSIS** in sub appalto (sconosciuta modalità ed accordi) al gruppo capeggiato dal **ODISSIS** che sino alla data dell'O.C.C. nr. 74/2017 di fatto ha gestito la struttura" (Cfr. Allegato 40 alla Relazione della Commissione cit.).

4.5 CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE

Al termine della cennata, complessa analisi, la Commissione nel rassegnare le conclusioni sul lavoro svolto, rileva che la situazione ambientale, confortata dalle circostanze ampiamente descritte e riportate, anche alla luce dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, presenta elementi "sul collegamento, ovvero sull'influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, restando comunque determinanti, da un lato, l'accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata sul territorio interessato" e, dall'altro, l'interferenza della stessa sulla funzionalità dell'ente (Cfr. Cons. St., Sez. III, 6 marzo 2012 n. 1266; si veda in proposito anche Tar Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza del 7 ottobre 2013 n. 8670).


per copia conforme





Prefettura di Lecce

La Commissione ha pertanto rimesso allo scrivente la relazione conclusiva, per le conseguenti valutazioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le innumerevoli risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, precedute dall'attività posta in essere dall'Autorità Giudiziaria, sembrano aver disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del clan operante sul territorio facente capo alla famiglia *RISISI*, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale di Sogliano Cavour.

Al riguardo, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, **non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo**, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, **è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato** (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez. III, 10.12.2015, n.197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.

Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, ex



Copia conforme



Prefettura di Lecce

plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).

Proprio alla luce di tali principi consolidati ormai nella giurisprudenza, nonché sulla scorta delle verifiche effettuate dalla Commissione di accesso e dagli elementi emersi nel corso delle operazioni di P.G. "CONTATTO", sembra che tale pericolosa contiguità di alcuni amministratori comunali alla locale cosca mafiosa sussista a vari livelli dell'apparato burocratico e politico-amministrativo del Comune di Sogliano Cavour e che essa abbia avuto rilevanti conseguenze nel concreto esercizio di alcune funzioni da parte dell'Ente Comunale, in diversi settori della vita pubblica, anche indipendentemente dalle contestazioni addebitabili ai singoli amministratori, determinando una grave distorsione del funzionamento dell'Amministrazione.

Valgano al riguardo le considerazioni richiamate in relazione all'erogazione dei contributi a soggetti, o a diretti familiari degli stessi, inseriti nell'organizzazione criminale dominante sul territorio soglianese, per le quali vi è stata una piena e consapevole partecipazione anche del Sindaco anche nel suo ruolo di Presidente della Commissione all'uopo Istituita e quindi a conoscenza delle vicende. Sul punto il Consiglio di Stato in merito ad analoghe circostanze ha rilevato come *"non pare francamente verosimile che al vertice del Comune nulla sapessero di tale grave ed illecita situazione, evidente e consolidatasi nel tempo..."* (In tal senso, Consiglio di Stato n. 196 del 20.1.2016). Ed invero, anche le audizioni effettuate dalla Commissione di Indagine hanno confermato, sul punto, che il capo dell'Amministrazione comunale fosse perfettamente a conoscenza dei destinatari e delle modalità di gestione dei contributi; inoltre, come già richiamato, la stessa "nuova regolamentazione" della elargizione in questione era sempre presieduta dal Sindaco con l'Assessore, assolutamente determinanti e "nonostante sia stato previsto il carattere di eccezionalità delle erogazioni assistenziali(omissis) le stesse sono concesse con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti ...(omissis) (Comm. Indagine, pagg. 47-48).

Non trascurabili appaiono poi, gli accertati rapporti di parentela, di affinità o comunque di frequentazioni tra amministratori e funzionari locali e soggetti legati alla criminalità organizzata del territorio, legami e rapporti che, in un contesto socio-culturale come quello Soglianesi, ovè i valori familistici o del comparaggio assumono preponderanza rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione, sembrano rappresentare **un indice di elevata condizionabilità dell'ente.**



per copia conforme



Prefettura di Lecce

In tale contesto, Invero, non desta clamore che la popolazione di Sogliano riconosca a **ORISSIS** il ruolo di referente di spicco della locale criminalità organizzata e che richieda il suo intervento per la risoluzione dei conflitti più svariati (da quelli di natura familiare a quelli di natura economica), pur nella consapevolezza del sistematico ricorso del componente il sodalizio criminale a metodi "diretti" e sovente violenti (Cfr. In proposito quanto si legge nell'Ordinanza cit. a pag. 542).

Peraltro, l'art. 143 comma 1, nel testo novellato dall'art. 2, comma 30 della Legge 94/2009, richiede che la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale sia resa significativa da **elementi "concreti, univoci e rilevanti"** su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono quindi ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto *"assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale"* (Cons. St. Sez. III 10.12.2015, n. 197/2016).

In tal senso, nella fattispecie, il requisito normativo della **concretezza** degli elementi sussiste in quanto fondato sulla realtà storica, accertata attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sui provvedimenti adottati dall'A.G. e dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso.

L'univocità di detti elementi inoltre è chiara perché gli stessi appaiono sempre rivolti al beneficio, incontestabile, di esponenti del clan nei diversi ambiti già citati (sistemazioni lavorative, alloggi, benefici economici, gestione di attività produttive e commerciali).



copiu conforme



Prefettura di Lecce

Infine la **rilevanza** del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, è data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva e viene deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan.

L'attualità del condizionamento viene confermata dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, come chiaramente espresso dall'Autorità Giudiziaria nell'Ordinanza di Custodia Cautelare n. 74/2017 più volte richiamata e nel successivo Avviso di conclusione delle Indagini del 18.12.2017.

Pertanto, le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente delineate rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività e che rendono urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 del Testo unico degli enti locali.

IL PREFETTO
(Claudio Palomba)



per copia conforme

